

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2023, n. 1369

Riconoscimento degli indennizzi di cui alla Legge 210/92. Proc. n. 1132/2022 R.G. - Sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 1830/2022. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste e variazione al Bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19 sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362 ad oggetto *"INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI"* prevede all'art. 1 che:

"Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge."

Al successivo art. 8 la citata legge prevede:

- "1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.*
- 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della Sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.*
- 3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."*

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 114, ha disposto il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria con eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Tra le funzioni trasferite rientrano anche quelle in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992.

Con successivi provvedimenti attuativi si è provveduto al trasferimento delle predette funzioni e compiti: in particolare, con il DPCM 26.05.2000, sono state individuate le risorse da trasferire alle Regioni prevedendo che le stesse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite. Con i successivi DPCM 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 si è proceduto alla rideterminazione delle risorse finanziarie.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012.

Successivamente, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 recante *"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato {legge di stabilità 2015}"*, al comma 186 dell'art. 1, ha previsto un contributo pari a 735 milioni di euro alle Regioni per gli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/1992 erogati dalle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa di cui al citato

indennizzo fino al 31 dicembre 2011. Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della Salute, è stato approvato il riparto del precitato contributo.

Anche con il precitato Decreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla L. 210/1992 è rimasto in capo al Ministero dell'economia e delle finanze mentre alle Regioni vengono assegnati finanziamenti vincolati, distinti dal Fondo Sanitario Regionale.

L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che *“Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto”*.

Tuttavia, a decorrere dal 2015, come evidenziato anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel Documento repertorio n. 18/144/CR05/C2 del 18 ottobre 2018 concernente *“Prime valutazioni sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: “le Regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, per circa 170 milioni annui. Si rende necessario il trasferimento delle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende necessario altresì ripristinare il finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2019 le Regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, per circa 170 milioni annui. Ciò rende necessario il trasferimento delle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende necessario altresì ripristinare il finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2019”*”.

La Regione Puglia, pertanto, benché in programma operativo in prosecuzione del piano di rientro sanitario, dal 2015 si fa carico della spesa de qua a titolo di anticipo nei confronti dello Stato.

Si deve, inoltre, evidenziare che l'art. 123 del Decreto Legislativo 112/1998 espressamente prevede che *“sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”* con la conseguenza, riconosciuta da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che la titolarità del lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero della Salute.

Ciò comporta, come nel caso di specie, che, a seguito di provvedimenti giudiziari che lo condannano al pagamento degli arretrati, il Ministero, provveda al pagamento degli arretrati di indennizzo attingendo da un proprio fondo e si limiti, successivamente, a comunicare alla Regione di assumere l'onere dei successivi ratei senza alcuna verifica in ordine all'effettivo trasferimento all'Ente Locale delle risorse finanziarie vincolate all'esercizio delle funzioni e dei compiti derivanti dai procedimenti di cui alla L. 210/92. Ciò rappresenta un grave disagio per le Regioni, come la Puglia, che si trovano in programma operativo.

Quanto alle anticipazioni da effettuarsi da parte della Regione, si evidenzia che il Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA ha, talvolta, censurato alcune Regioni sostenendo che gli oneri relativi alla 210/1992 non devono gravare sul Sistema Sanitario Regionale in quanto prestazione assistenziale. Tale orientamento è basato sulla sentenza n. 12538 del 09.06.2011 della Corte Suprema di Cassazione S.U. Civili che ha segnalato come *“...l'indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, pur riguardando la “salute umana” ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del Decreto legislativo n. 112/98, non afferisca alla materia “assistenza sanitaria ed ospedaliera” ex art. 117 Costituzione, comma 1 (testo originario) trattandosi invece di assistenza sociale per il fatto di essere ad esso sottese ragioni di solidarietà (art. 2 Cost.) e di contrasto del bisogno (art.*

38 Cost., comma 2) che giustificavano – e giustificano – una parziale “socializzazione” del danno affinché non gravi solo sul soggetto che si trova a subire un pregiudizio permanente alla sua integrità fisica, non altrimenti risarcibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

Inoltre, si evidenzia che la Regione Puglia ai fini del perseguimento dell’equilibrio economico è soggetta ai vincoli imposti dallo Stato nell’ambito delle azioni concordate nel Programma Operativo; perciò incorre nell’applicazione della sentenza n. 104/2013 della Corte Costituzionale che fa divieto alle Regioni in piano di rientro di erogare prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA.

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2018 che, ai fini di garantire il “*coordinamento della finanza pubblica*”, vieta alle Regioni sottoposte al Piano di Rientro di effettuare spese non obbligatorie, tra le quali rientra il finanziamento di prestazioni di natura sociale, che non corrispondono ai LEA.

Tanto premesso, perdurando i mancati trasferimenti da parte dello Stato dei fondi per la copertura della spesa per l’indennizzo ex lege 210/1992, il Dipartimento Salute non può procedere ad adottare i provvedimenti concernenti l’iscrizione al ruolo della spesa rinveniente dal pagamento dell’indennizzo a favore degli assistiti aventi diritto.

A fronte dell’inerzia ministeriale nel trasferimento delle risorse e visto l’obbligo di anticipazione da parte delle Regioni, non potendo gravare il fondo per il riconoscimento degli indennizzi di cui alla legge 210/92 sul Fondo Sanitario Regionale, il Dipartimento Salute ritiene necessario istituire un fondo specifico con oneri da porre a carico del Bilancio regionale.

Di recente, il Tavolo congiunto adempimenti Programma Operativo – Ministero Salute - Ministero dell’Economia e Finanza, ha chiarito quanto segue:

“Per i contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92”: tale voce deve accogliere i contributi da Regione extra fondo per la copertura di indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. Si ricorda che tali contributi di natura previdenziale non possono gravare sul finanziamento del fabbisogno sanitario standard dedicato alla spesa corrente per i LEA. Le risorse del bilancio regionale devono garantire la copertura di quanto iscritto nella corrispondente voce di costo (BA1320)”.

CONSIDERATO CHE:

nell’ambito del giudizio civile proc. n. R.G. 1132/2022 ..omissis.. contro Regione Puglia e ASL Bari – sentenza n. 1830/2022 TAR Puglia Bari II sez., pubblicata in data 29/12/2022 – ordinanza TAR Puglia Bari II sez. n. 601/2023 pubblicata in data 03/11/2022, in assenza di un fondo specifico regionale per riconoscere l’indennizzo ad un assistito, veniva nominato un commissario *ad acta*;

PRESO ATTO CHE:

- Con Successivo Avviso di Deposito di Ordinanza Collegiale n. 601/2023 per il ricorso n. 1132/2022 REG. GEN., proposto da ..omissis.., rappresentata e difesa dall’Avv. ..omissis..contro Regione Puglia e ASL BA, per l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 6318 del 27/09/2015, emessa dal Tribunale di Bari, è stato nominato il Commissario *ad acta*;

RILEVATO CHE:

con Sentenza n. 1830 del 29/12/2022, il TAR Puglia ha accolto il ricorso e disposto a carico di ASL BA l’obbligo acorrispondere l’indennizzo ex lege 210/1992 a decorrere dal 01/05/2019;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

Il TAR Puglia, con la citata Ordinanza di cui sopra, ha:

1. Ordinato la nomina del commissario *ad acta*;
2. Condannato in solido la Regione Puglia e ASL BA al pagamento delle spese legali, stimate in via forfettaria in complessivi euro 700,00, oltre oneri di legge, in favore della ricorrente, entro il termine di 45 giorni;

Il Dipartimento Salute ha nuovamente ordinato alla ASL BA di provvedere all'apertura del ruolo di spesa fissa nei confronti dell'assistita ..omissis.. oltre che a corrispondere quanto dovuto a far data dal 01/05/2019, comprensivo di interessi legali e di spese legali in favore dell'Avvocato officiante;

PRESO ATTO CHE:

- Come comunicato dal Commissario *ad acta*, la ASL BA con propria determinazione dirigenziale ha provveduto ad anticipare i ratei di indennizzo dal 01/05/2019 fino al 30/04/2023 con conseguente apertura del ruolo per i bimestri a decorrere dal 01/05/2023. Tale somma, quantificata fino al mese di dicembre 2023 ammonta a circa € 7.700,00;
- La ASL BA non ha provveduto, altresì, a liquidare gli interessi legali da riconoscersi a far data dal 01/05/2019 fino all'effettiva soddisfo del credito nonché le spese legali all'Avvocato antistatario;
- Il Dipartimento Salute ha nuovamente invitato la ASL BA a provvedere, in conto anticipazione, a riconoscere i ratei di indennizzo con decorrenza 01/05/2023, a liquidare in favore dell'assistita ..omissis.. gli interessi legali, da calcolarsi sulla somma relativa ai ratei arretrati e da riconoscersi a far data dal 01/05/2019 fino all'effettivo soddisfo del credito, nonché le spese legali all'Avvocato..omissis...;
- Contestualmente, il Dipartimento Salute ha trasmesso la comunicazione di preavviso di insediamento del commissario *ad acta* a seguito dell'Ordinanza del TAR relativo al ricorso n. 1132/2022 all'Assessore al Bilancio ed al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture;
- Con Nota Prot. n. AOO_006/30.05.2023/000786 la direzione del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture ha specificato che per le evenienze rappresentate, ove necessario e ne ricorrano i presupposti, si può ricorrere al fondo di riserva per le spese impreviste {U1110030} e al fondo di riserva per le spese obbligatorie (U1110010);
- In data 31/05/2023 si è insediato il commissario *ad acta* per l'esecuzione della Sentenza n. 1132/2022 pubblicata in data 29/12/2022, nonché dell'Ordinanza n. 601/2023 resa nell'ambito del giudizio di cui al R.G. n. 1132/2022, dinanzi al TAR Puglia di Bari Sez. Il promosso da ..omissis.. contro la Regione Puglia e la ASL Bari;
- In tale sede, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha chiarito che, nell'ambito del giudizio di ottemperanza n. 1811/2018 definito dinanzi al TAR Puglia di Bari, aveva già invitato l'ASL di Bari a provvedere, previa apertura del ruolo di spesa, al pagamento delle somme dovute a far data dal 1° maggio 2019 ai sensi di legge.

A tal fine l'ASL di Bari riferiva di aver provveduto al pagamento della sorte capitale dovuta a titolo di indennizzo pari euro 39.444,14 e successivamente al pagamento delle spese legali, per l'importo lordo di euro 1.064,38 di cui euro 161,00 per R.A., omettendo il riconoscimento delle ulteriori spese per interessi legali quantificate in euro 1.014,01 e confermati dalle parti interessate in tale circostanza.

Pertanto, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha individuato il capitolo di spesa - così come espressamente indicato nella già citata nota Prot. n. AOO_006/30.05.2023/000786 del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture - si è impegnato a trasferire le somme che l'ASL di Bari ha corrisposto e corrisponderà per il riconoscimento degli interessi legali dovuti, attraverso l'adozione di un apposito provvedimento di trasferimento degli importi dovuti in favore della stessa ASL di Bari. Tale

somma, come riportato nel verbale del Commissario ad Acta del 31/05/2023, ammonta ad € 41.522,53 a cui vanno aggiunti i ratei bimestrali a decorrere dal 01/05/2023 sino al 31/12/2023 pari a circa € 7.700,00.

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e di cui all’art. 48 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la L. R. n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;
- la L. R. n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Per quanto sin qui premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte e ritenute tali spese impreviste come indifferibili ed urgenti, si rende necessario apportare una variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettera f), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, approvato con L.R. n. 33/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvati con D.G.R. n. 27/2023, con prelevamento dal capitolo **U1110030** “Fondo di riserva per spese impreviste”, per l’importo di euro 48.153,72 destinati al finanziamento del capitolo di spesa U0742014, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”.

A tal proposito, l’articolo 48, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste” consente il prelevamento delle somme necessarie ad integrare le inadeguatezze delle assegnazioni di bilancio, che si rilevino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i caratteri di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità all’atto dell’approvazione del bilancio. Il capitolo U1110030 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta adeguata disponibilità.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VISTE:

- La D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, avente ad oggetto “Approvazione del documento strategico “AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia”.”;
- La D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, avente ad oggetto “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;

- La D.G.R. n. 383 del 27/03/2023, avente ad oggetto "D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.";

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2022.
L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I."

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 51, commi 2 lettera f), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la variazione, in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2023, al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, approvato con la L.R. n. 33/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 27/2023, con prelevamento dal capitolo U1110030 "Fondo di riserva per spese impreviste", per l'importo di euro 48.153,72, destinati al finanziamento del capitolo di spesa U0742014 "ANTICIPAZIONE COSTI LEGGE 210/1992 – INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI", come di seguito indicato:

Bilancio autonomo - Variazione in termini di competenza e cassa						
CRA	CAPITOLO		MISSIONE PROGRAMMA	P.D.C.F.	CODICE UE	Variazione e.f. 2023 competenza e cassa
10.04	U1110030	Fondo di riserva per le spese impreviste (art.50, L.R. n.28/2001)	20.01	U.1.10.01.01.000	8	- 49.222,53
15.02	U0742014	ANTICIPAZIONE COSTI LEGGE 210/1992 – INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI	13.01	U.1.04.01.02.000	8	+49.222,53

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i..

La spesa di cui al presente provvedimento, pari ad euro 48.153,72, sarà perfezionata nel corrente esercizio finanziario mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione competente.

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale ad attingere dal capitolo U1110030 "Fondo di riserva per spese impreviste" del Bilancio Autonomo regionale, per l'importo di euro 48.153,72, destinati al finanziamento del capitolo di spesa U0742014 "ANTICIPAZIONE COSTI LEGGE 210/1992 – INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI" e, conseguentemente, a trasferire con successiva determinazione dirigenziale alla ASL BA, in qualità di anticipataria, la somma relativa al giudizio instauratosi tra l'assistita ...omissis... e Regione Puglia e ASL BA {Ordinanza Collegiale n. 601/2023 per il ricorso n. 1132/2022 REG. GEN.} per un totale di euro 49.222,53 alla ASL BA a titolo di rimborso per le anticipazioni effettuate e più precisamente quanto ad euro 39.444,14 a titolo di ratei di indennizzo per il periodo compreso tra il 01/05/2019 sino al 30/04/2023 e quanto a € 7.700,00 circa a titolo di ratei di indennizzo per il periodo compreso tra il 01/05/2023 sino al 31/12/2023, ad euro 1.014,01 a seguito di interessi legali maturati, quanto ad euro 1.064,38 a favore dell'Avvocato antistatario;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51, co. 2 lett. f) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la relativa variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2023-2025, come specificatamente indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza vigenti e degli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
5. di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, conseguentemente all'approvazione della presente delibera;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente al Commissario *ad acta* insediatosi nell'ambito del giudizio civile n. 1132/2022 REG. GEN., all'Avvocato ...omissis..., al Direttore generale della ASL BA, all'Avvocatura regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
8. La presente deliberazione è pubblicata con i dati oscurati e priva dell'allegato Privacy che è parte integrante del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
{Mauro Nicastro}

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

IL DIRETTORE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale ad attingere dal capitolo U1110030 "Fondo di riserva per spese impreviste" del Bilancio Autonomo regionale, per l'importo di euro 48.153,72 , destinati al finanziamento del capitolo di spesa U0742014 "*ANTICIPAZIONE COSTI LEGGE 210/1992 – INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI*" e, conseguentemente, a trasferire con successiva determinazione dirigenziale alla ASL BA, in qualità di anticipataria, la somma relativa al giudizio instauratosi tra l'assistita ...omissis... e Regione Puglia e ASL BA (Ordinanza Collegiale n. 601/2023 per il ricorso n. 1132/2022 REG. GEN.) per un totale di euro 49.222,53 alla ASL BA a titolo di rimborso per le anticipazioni effettuate e più precisamente quanto ad euro 39.444,14 a titolo di ratei di indennizzo per il periodo compreso tra il 01/05/2019 sino al 30/04/2023 e quanto a € 7.700,00 circa a titolo di ratei di indennizzo per il periodo compreso tra il 01/05/2023 sino al 31/12/2023, ad euro 1.014,01 a seguito di interessi legali maturati, quanto ad euro 1.064,38 a favore dell'Avvocato antistatario;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 51, co. 2 lett. f) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la relativa variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2023-2025, come specificatamente indicato nella sezione "*copertura finanziaria*" del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza vigenti e degli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
5. di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, conseguentemente all'approvazione della presente delibera;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente al Commissario *ad acta* insediatosi nell'ambito del giudizio civile n. 1132/2022 REG. GEN., all'Avvocato ...omissis..., al Direttore

- generale della ASL BA, all'Avvocatura regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 8. La presente deliberazione è pubblicata con i dati oscurati e priva dell'allegato Privacy che è parte integrante del provvedimento.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210 come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362 ad oggetto *"INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI"*

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 114, ha disposto il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria con eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato.

VISTO l'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che *"Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto"*.

CONSIDERATO CHE nell'ambito del giudizio civile proc. n. R.G. 1132/2022 ..omissis.. contro Regione Puglia e ASL Bari – sentenza n. 1830/2022 TAR Puglia Bari II sez., pubblicata in data 29/12/2022 – ordinanza TAR Puglia Bari II sez. n. 601/2023 pubblicata in data 03/11/2022, in assenza di un fondo specifico regionale per riconoscere l'indennizzo ad un assistito, veniva nominato un commissario *ad acta*;

PRESO ATTO che in data 31/05/2023 si è insediato il commissario *ad acta* per l'esecuzione della Sentenza n. 1132/2022 pubblicata in data 29/12/2022, nonché dell'Ordinanza n. 601/2023 resa nell'ambito del giudizio di cui al R.G. n. 1132/2022, dinanzi al TAR Puglia di Bari Sez. Il promosso da ..omissis.. contro la Regione Puglia e la ASL Bari;

Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha individuato il capitolo di spesa - così come espressamente indicato nella già citata nota Prot. n. AOO_006/30.05.2023/000786 del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture - si è impegnato a trasferire le somme che l'ASL di Bari ha corrisposto e corrisponderà per il riconoscimento degli interessi legali dovuti, attraverso l'adozione di un apposito provvedimento di trasferimento degli importi dovuti in favore della stessa ASL di Bari. Tale somma, come riportato nel verbale del Commissario ad Acta del 31/05/2023, ammonta ad € 41.522,53 a cui vanno aggiunti i ratei bimestrali a decorrere dal 01/05/2023 sino al 31/12/2023 pari a circa € 7.700,00.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTE IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE SI NO X

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO
Mauro Nicastro



Mauro
Nicastro
05.10.2023
11:33:54
GMT+01:00

Allegato n. 8/1
al D.L.g. 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: / /
n. protocollo
Rif. Proposta di delibera del SGO/DEL/2023/00111
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
Programma 1	Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LA				
TITOLO 1	Spese correnti	€ 49.222.23		€ 49.222.23	
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.23		€ 49.222.23	
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	TITOLO 1 - Spese correnti	€ 49.222.23		€ 49.222.23	
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.23		€ 49.222.23	
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE	TUTELA DELLA SALUTE	€ 49.222.23		€ 49.222.23	
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.23		€ 49.222.23	
	previsione di cassa				
MISSIONE 20 Fondi e Accantonamenti					
Programma 1	Fondi di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.53		€ 49.222.53	
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO	Fondi di riserva				
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.53		€ 49.222.53	
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE	Fondi e Accantonamenti				
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.53		€ 49.222.53	
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		€ 49.222.23		€ 49.222.53	
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.23		€ 49.222.53	
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		€ 49.222.23		€ 49.222.53	
	residui presunti				
	previsione di competenza	€ 49.222.23		€ 49.222.53	
	previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2023		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023	
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
TITOLO					
Tipologia					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE TITOLO					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

Il presente allegato si compone di n. 1 pagina

TIMBRO E FIRMA DELLENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2023	111	05.10.2023

RICONOSCIMENTO DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 210/92. PROC. N. 1132/2022 R.G. - SENTENZA DEL TAR PUGLIA, BARI, N. 1830/2022. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - PAOLINO GUARINI

Firmato digitalmente da

DR. NI
C = IT

NICOLA PALADINO
C = IT

